

## Il contributo dei deputati friulani all'Assemblea Costituente

A cavallo tra il 2008 e il 2009 è uscito per i tipi della casa editrice udinese FORUM il volume Il contributo dei deputati friulani all'Assemblea Costituente, pubblicato nella collana Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la Filosofia della prassi curata dal prof. Danilo Castellano. Vi sono trascritti gli interventi svolti in Assemblea Costituente dai deputati eletti nella XI Circoscrizione (Udine-Belluno) oppure provenienti dal territorio friulano benché candidati in altre Circoscrizioni o nel Collegio Unico Nazionale.

È possibile che per molti sia del tutto superflua la raccolta di verbali di un'assemblea svoltasi parecchi lustri or sono. Bisogna riconoscere, in effetti, che ben pochi studiosi, oggi, si avventurano a leggere i resoconti parlamentari; verosimilmente ancor più rari sono i giuristi, i quali di solito si giustificano invocando argomenti tratti da un repertorio ormai conosciuto. In particolare: (a) l'irrelevanza degli atti preparatori rispetto al 'dato positivo' che, di riforma in riforma [1]– ormai si parla persino di 'riforma della riforma'<sup>1</sup> – muta tanto in fretta da lasciare travolti gli stessi estensori; (b) l'impossibilità – quasi 'fisica', oltre che 'mentale' – di elaborare materiale giuridico ulteriore rispetto a quello già disponibile considerando, oltre alle norme, anche la giurisprudenza e la dottrina; (c) l'inutilità della 'fatica', anche rispetto al risolto 'pratico' ed 'operativo' del 'diritto vivente', poiché non molte sentenze considerano i lavori assembleari, né i più dotti commenti vi dedicano troppa attenzione. Sarebbe facile liquidare tali assunti come semplici scuse, espressioni di un approccio 'positivistico' ora consapevole, e dunque ottuso, ora ingenuo, e quindi patetico. Il problema è che un simile atteggiamento non può essere ignorato, non solo perché è più diffuso di quanto si pensi, ma anche perché rivela l'esigenza e insieme la 'difficoltà' di guardare 'oltre' una concezione riduttiva dell'esperienza giuridica. Si vorrebbe, in altri termini, 'vivere' il diritto in modo 'diverso', ma non si riesce a comprendere esattamente né 'cosa' lo renda insoddisfacente, né 'cosa serva' o 'cosa fare' per cambiarlo. Eppure, la risposta non è tanto lontana e, forse, l'esame dei lavori preparatori può se non altro suggerirla.

Alcuni, tra gli scettici, si potrebbero spingere a riconoscere un qualche pregio all'opera, pur ritenendola semplicemente commemorativa. A tal proposito, 'malignamente' si potrebbe osservare che talvolta anche gli 'analitici' più rigorosi non disdegnano la retorica ufficiale, che rimane ancorata a un ruolo ancillare rispetto al culto della Legge. In effetti, l'opera potrebbe confondersi nel novero delle numerose manifestazioni svoltesi nella ricorrenza del sessantesimo anniversario dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana [2]. È opportuno avvertire, però, che l'anniversario non è 'causa', bensì 'occasione' del lavoro in discorso, il quale si sforza di intraprendere sentieri di indagine certamente impervi e silenziosi, discosti dai luoghi comuni calcati e ricalcati dalla dominante 'agiografia istituzionale' e dallo strepito delle fanfare. Ciononostante, è difficile pensare che, nonostante tutte le buone intenzioni – le quali notoriamente lastricano strade piuttosto trafficate – il lavoro non possa rimanere immune da altri malanni, come le più svariate interpretazioni 'ideologiche'. Due in particolare interessano in questa sede: (a) quella 'centralista'; (b) quella 'localista'. Quanto al punto sub (a), la vulgata si accontenta di concepire la Costituzione come il prodotto del compromesso tra forze sociali di matrice eterogenea, di cui le preponderanti erano quella liberale, quella cattolica e quella marxista. Una siffatta analisi, tuttavia, non solo tende a conferire un ruolo 'demiurgico' ai partiti politici, legittimando storicamente la 'partitocrazia', ma vale altresì a suggerire una visione 'centralista' della Legge Fondamentale: quasi che quest'ultima fosse il frutto di una kafkiana 'concessione' delle segreterie di partito. Per converso, con riferimento al punto (b), si rischia di sminuire il ruolo effettivamente svolto dalle 'istituzioni' nei negoziati tra i blocchi sociali, oppure di voler a tutti i costi riconoscere nella Costituzione l'impronta dei caratteri 'identitari' di una qualche specificità territoriale 'sociologicamente' individuata. In questo senso, la Scienza Politica di stampo razionalistico sconta una difficoltà ulteriore, questa volta insuperabile perché teoretica: infatti è impossibile riconoscere il 'senso' dell'esperienza se si fonda l'indagine, tanto per menzionare uno dei più abusati argomenti del positivismo contemporaneo, sulla Great Division tra enunciati descrittivi ed enunciati prescrittivi, tra 'ciò che è' e 'ciò che deve essere'.

Per superare non soltanto la retorica celebrativa, ma soprattutto la contrapposizione 'metodologica' tra 'formalismo' ed 'empirismo', così come quella 'ideologica' tra 'centralismo' e 'localismo' – ma anche quella 'epistemologica' tra 'essere' e 'dover essere' – è necessario individuare un solido fondamento teoretico che consenta di comprendere la realtà nella sua pienezza, senza convenzioni che ne impediscano la percezione o pregiudizi che la distorcano. È vero che nella Carta Fondamentale si intese ristabilire le 'regole di convivenza civile'; tuttavia l'Assemblea Costituente non esaurì in ciò il suo compito, che a ben vedere si estese anche al riconoscimento dei 'valori condivisi' nella comunità. In tale travagliata fase istituzionale, pertanto, trovò effettiva conferma la necessaria correlazione tra due questioni – in estrema sintesi: 'cosa è il bene comune?' e 'come si può perseguire?' – che, però, soltanto l'analisi filosofico-politica consente di porre nel giusto ordine. In altri termini, la prospettiva adottata in questa sede vorrebbe superare il razionalismo politico, recuperando gli strumenti concettuali della filosofia classica.

Giacché i membri dell'Assemblea Costituente furono eletti dagli Italiani, si deve tenere presente che nel rinnovamento costituzionale vi fu l'intermediazione della 'rappresentanza politica'; di essa si distinguono due piani di indagine: quello 'astratto', che si riferisce alla concezione classica dell'essere umano come 'animale sociale', e quello 'concreto', che considera l'azione politica condizionata da molteplici ed eterogenei fattori. Quanto al profilo 'astratto', se è vero che solo il primo quesito sopra individuato – 'cosa è il bene comune?' – è quello che impone un'apertura teoretica, e se perciò è lecito sostenere che una vera soluzione è consentita solo in base ad un'impostazione filosofica – e non razionalistica – del problema, allora è vero anche che tale questione coinvolge direttamente ogni cittadino. Ciascuno di noi, insomma, è obbligato a porsi una serie di interrogativi tutt'altro che ovvi – 'cosa è il bene?', 'cosa è bene per me?', 'cosa è bene per

tutti?' – e a risponderci in quanto 'persona'. Pertanto, per essere effettiva, la 'partecipazione' al 'bene comune' – o meglio, al suo perseguimento – non può prescindere, da un canto, dall'assunzione di responsabilità per le proprie scelte verso gli altri consociati e, dall'altro, dall'aspettativa che anche da parte di questi ultimi vi sia un efficace 'contributo', che è maggiore in coloro i quali sono chiamati ad occuparsi direttamente delle scelte collettive, assumendosi appunto il carico della 'rappresentanza politica'. Quanto all'aspetto 'concreto', poi, si può osservare che la condotta di ciascun componente in assemblea dipende non solo dalle qualità personali – dalla presenza o dall'assenza di temperamento, caratura morale, spessore intellettuale, educazione – ma anche da 'logiche' di 'appartenenza' o di 'provenienza' le quali talora hanno ben poco a che vedere con il 'bene comune': umili 'peones' – semplici esecutori delle direttive del loro schieramento – siedono fianco a fianco con 'uomini di apparato' – severi custodi delle linee dettate da partiti, sindacati o gruppi di interesse più o meno lecitamente 'strutturati' – e con rappresentanti 'indipendenti' – che si limitano ad esibire il proprio 'ego' – ed è quasi impossibile percepire una benché minima differenza tra le loro posizioni, soprattutto in difetto di un 'punto fermo' come quello offerto dal concetto di 'bene comune'. Per giunta, si ammette pacificamente che l'Assemblea Costituente fu la più elevata manifestazione di 'rappresentanza politica' nella recente storia del nostro Paese, ben lontana dal desolato 'teatrino' della quotidiana cronaca parlamentare. In effetti, nonostante le 'pressioni' esterne – tanto notevoli da scatenare anche episodi violenti come disordini o attentati – nel complesso i deputati furono consapevoli della responsabilità assunta e si sforzarono di essere all'altezza dell'ufficio ricoperto, mantenendo un contegno dignitoso, anzi, talora encomiabile. Certo, è bene non indulgere nelle valutazioni positive per evitare di ricadere in quell'"anti-retorica" che vagheggia il 'mito' di un'Assemblea Costituente 'politicamente pura' di contro alla decadenza delle attuali 'istituzioni democratiche': evidentemente anche allora vi furono sotterfugi e compromessi, decisioni già all'epoca discutibili o rivelatesi controproducenti in seguito, soluzioni pilatesche le cui conseguenze negative hanno condizionato per decenni il Paese e che, per certi versi, perdurano ancora oggi. Oltre al rigore 'morale' dei deputati, e a prescindere all'enfasi di alcuni interventi – che oggi potrebbero suscitare persino ilarità – l'interesse per i lavori dell'Assemblea Costituente è pienamente giustificato dalla loro importanza non soltanto storica, ma anche filosofica: si tratta, in fin dei conti, del primo grande 'laboratorio politico' della Repubblica.

In massima sintesi, l'antologia intende contestualizzare, con specifico riferimento alla concezione dei Costituenti, problematiche molto più vaste quali per esempio: (a) la concezione di 'persona'; (b) il rapporto tra 'individuo' e 'collettività'; (c) il concetto di 'bene comune'; (d) il suo rapporto con il 'bene pubblico'; (e) la relazione tra quest'ultimo e l'"ordinamento" giuridico-politico.

Solo a questo punto si può comprendere appieno perché si è deciso di selezionare i deputati 'friulani' e non, per esempio, quelli milanesi, siciliani, o romani. Si è già accennato al fatto che il volume è inserito nella collana Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi, curata dal prof. Danilo Castellano, con lo scopo di raccogliere pubblicazioni – pur dissimili per autore, argomento o materia – che contribuiscono, ciascuna a suo modo, a ricostruire una visione complessiva della 'civiltà friulana' ed in particolare della sua 'prassi' filosoficamente intesa.

Collocato in tale ambito, l'approccio filosofico-politico alle vicende dell'Assemblea Costituente, mediato dalle figure dei deputati friulani, non può che tradursi in un'analisi della loro esperienza al fine di comprendere non tanto il 'come', quanto il 'perché' della loro attività. In altri termini, non si tratta di vagliare ogni intervento alla ricerca di sintomi di conformità 'ideologica' tra le parole dei singoli membri e le posizioni espresse dai partiti di appartenenza, o di conferire una 'certificazione' antropologica rispetto ad un romantico Volksgeist intriso di spiritualità gnostico-paganeggianti, o di verificare se i deputati abbiano difeso con sufficiente determinazione gli 'interessi' del loro territorio, o di scandagliare la loro biografia per dipingere un ritratto 'psicologico' o per pronunciare giudizi 'moralì', o, infine, di premiare con 'patenti', 'medaglie' e 'attestati' di 'friulanità' taluni politici piuttosto che altri. Invece, ci si pone i seguenti interrogativi: (a) se gli interventi dei deputati 'friulani' esprimano – consapevolmente o meno – una qualche impostazione filosofica; (b) se vi siano dei punti di contatto tra le loro posizioni; (c) se, quindi, si possa individuare un 'pensiero comune', anche trasversale rispetto agli usuali schieramenti; (d) se tale condivisione di idee si erga ad unitaria 'visione del mondo', Weltanschauung; (e) se quest'ultima possa collegarsi alla forma mentis comunemente identificata nella tradizionale 'civiltà friulana'; (f) se tale Weltanschauung sia 'monolitica' o se sia lacerata da un qualche conflitto interiore.

Può essere interessante aggiungere che la collana possiede una duplice struttura interna, essendo suddivisa in due serie 'parallele' – Testi e Saggi – in modo che ciascun argomento è oggetto di due volumi 'gemelli'[3] 3: il 'documento' ed il 'commento' ad esso relativo si leggono, per così dire, l'uno 'attraverso' l'altro. Pertanto, mentre la raccolta qui presentata appartiene alla serie Testi, la vera e propria analisi gius-filosofica è contenuta nel corrispondente tomo, della serie Saggi, che si auspica possa vedere la luce a breve.

Occorre precisare che la documentazione raccolta nel volume non concerne soltanto la discussione sul Progetto di Costituzione. La trascrizione degli interventi compiuti dai deputati senza dubbio offre al lettore un imprescindibile sussidio esplicativo, eppure la maggior parte del materiale riportato esula da tale ambito, riguardando invece la complessiva attività più propriamente parlamentare – per esempio relazioni, interrogazioni, commemorazioni – e ciò consente di percepire – come in sottofondo – l'estrema delicatezza di tale momento. È chiaro che questa seconda categoria è di minor rilievo sotto molteplici profili – storico e giuridico, anzitutto – ma si è compiuto lo sforzo di riportarla integralmente giacché si ritiene che anch'essa possa fornire elementi utili a comprendere, se non altro in via indiretta, la 'filosofia della prassi' dei deputati friulani: infatti vi si può leggere come il singolo rappresentante, in virtù del suo ufficio, trasformò la sua 'esperienza personale' in 'attività politica' e tentò concretamente di risolverne i problemi. Insomma, se è vero che i deputati 'friulani' costituiscono il 'filtro', in un certo senso la loro attività 'parlamentare' rappresenta la 'cartina di tornasole' delle 'reazioni' agli 'stimoli' ricevuti dall'esterno e, in essa, si può cercare la risposta

almeno alle seguenti domande: (a) se, data la sua esperienza personale, il deputato abbia interessi specifici e se i problemi sollevati corrispondano alle materie di suo interesse; (b) in che termini il deputato abbia posto il problema all'attenzione dell'Assemblea; (c) se e quali soluzioni egli abbia proposto; (d) quale sia il loro significato filosofico; (e) quale sia stata la reazione degli altri deputati 'friulani'.

Visto che si tratta di materiale eterogeneo, è stato adottato un sistema di catalogazione relativamente complesso – forse persino cervelotico – combinando due criteri principali: quello 'soggettivo' e quello 'oggettivo'.

Quanto al profilo 'soggettivo', sono state considerate essenzialmente due categorie di deputati: (a) quelli che si candidarono nella XI circoscrizione (Udine-Belluno), a prescindere dal collegio della definitiva proclamazione; (b) quelli che, pur candidati ed eletti nel Collegio Unico Nazionale<sup>4</sup>, presentano, per domicilio o per origine, uno 'stretto collegamento' con il Friuli. È risaputo che il 2 giugno 1946 [5] si svolsero al contempo il referendum istituzionale – in cui prevalse la forma repubblicana su quella monarchica<sup>[6]</sup> – e l'elezione dei deputati per l'Assemblea Costituente<sup>[7]</sup>. Di quest'ultima è opportuno ricordare che, data la situazione geopolitica del tempo [8], non furono indetti i comizi elettorali per la provincia di Bolzano e per quella che in precedenza era indicata come la XII circoscrizione: Trieste - Venezia Giulia - Zara<sup>[9]</sup>. Dei quindici deputati, a ben vedere solo tredici possono dirsi provenienti a pieno titolo dal Friuli Venezia Giulia, mentre due – Pat e Vigna, legati al Veneto – sono stati considerati eminentemente per motivi di completezza. Ci si è accorti – con una certa sorpresa – che i dati dei deputati rinvenuti sul sito della Camera dei Deputati e in precedenti pubblicazioni, alcune delle quali di assoluto prestigio [10], talvolta erano incompleti o contraddittori. È parso utile, di conseguenza, confrontare le informazioni a disposizione con le risultanze dello Stato Civile ed allegare all'antologia una breve scheda biografica.

Per comodità del lettore, si riportano di seguito i nominativi suddivisi per lista di appartenenza e corredati dai rispettivi dati anagrafici corretti. Lista n. 1, Partito Comunista Italiano:

1. Mauro Scoccimarro (proclamato eletto nel Collegio Unico Nazionale), Udine, 30 ottobre 1895 – Roma, 1° gennaio 1972;

2. Giacomo Pellegrini (eletto in seguito all'opzione del capolista per il Collegio Unico Nazionale), Osoppo (UD), 12 agosto 1901 – Udine, 27 agosto 1979.

Lista n. 2, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria:

1. Giovanni Cosattini, Cittaducale (RI), 5 gennaio 1878 – Udine, 2 agosto 1954;

2. Gino Pieri, Anagni (FR), 17 novembre 1881 – Roma, 20 giugno 1952;

3. Giuseppe Ernesto Piemonte, Canelli (AT), 20 aprile 1878 – Udine, 17 febbraio 1960;

4. Oberdan Vigna, Torrebelvicino (VI), 16 maggio 1884 – Feltre (BL), 6 novembre 1966.

Lista n. 6, Democrazia Cristiana:

1. Guglielmo Schiratti, Maiano (UD), 7 agosto 1901 – Udine, 15 novembre 1973;

2. Giuseppe Maria Bettiol (in seguito proclamato eletto nel collegio IX: Verona), Cervignano del Friuli (UD), 26 settembre 1907 – Padova, 29 maggio 1982;

3. Tiziano Tessitori, Sedegliano (UD), 13 gennaio 1895 – Udine, 19 aprile 1973;

4. Luciano Fantoni, Gemona del Friuli (UD), 23 dicembre 1881 – Gemona del Friuli (UD), 19 giugno 1967;

5. Manlio Bortolo Pat, San Gregorio nelle Alpi (BL), 4 aprile 1905 – Feltre (BL), 24 marzo 1980;

6. Giuseppe Garlato, San Vito al Tagliamento (PN), 22 dicembre 1896 – Palestrina (ROMA), 5 settembre 1988;

7. Michele Gortani (eletto in conseguenza dell'opzione di Bettiol per il collegio IX: Verona) Lugo (Spagna), 16 gennaio 1883 – Tolmezzo (UD), 24 gennaio 1966

Candidati ed eletti nel Collegio Unico Nazionale:

1. Luigi Gasparotto, Sacile (PN), 31 maggio 1873 – Cantello (VA), 29 giugno 1954;

2. Fausto Pecorari, Trieste, 18 dicembre 1902 – Trieste, 27 ottobre 1966.

In merito all'aspetto 'oggettivo', la disposizione del materiale è avvenuta in base a due ulteriori criteri, uno di carattere 'strutturale', l'altro di tipo 'funzionale'.

Il primo criterio si fonda sulla stessa composizione dell'Assemblea Costituente [11]. È noto che, per accelerare il confronto sul contenuto della Carta Fondamentale, fu costituito un organo interno, denominato Commissione per la costituzione<sup>[12]</sup>, che a sua volta fu suddiviso in tre diversi 'gruppi di lavoro':

~ Prima Sottocommissione, Diritti e doveri dei cittadini<sup>13</sup>;

~ Seconda Sottocommissione, Ordinamento costituzionale della Repubblica<sup>14</sup>, così ulteriormente divisa:

- Prima Sezione, Potere esecutivo<sup>[15]</sup>;

- Seconda Sezione, Potere giudiziario [16];

~ Terza Sottocommissione, Diritti e doveri economico-sociali [17].

Peraltro, è bene rammentare l'istituzione del Comitato di redazione [18], incaricato del coordinamento tra le diverse proposte e di presentare il Progetto all'Assemblea per l'approvazione finale [19].

Nel volume sono trascritti solamente gli interventi nella discussione generale in Assemblea Costituente e non quelli della Commissione, i cui verbali peraltro sono redatti in forma sommaria. Nel volume sono trascritti solamente gli interventi nella discussione generale in Assemblea Costituente e non quelli della Commissione, i cui verbali peraltro sono redatti in forma sommaria.

Il secondo criterio riguarda le competenze dell'Assemblea Costituente, cui furono attribuite anche altre funzioni oltre a quella di elaborare ed approvare la Costituzione repubblicana: lo svolgimento di attività propriamente parlamentari<sup>[20]</sup>, come sopra accennato. Qui gli interventi sono stati ulteriormente suddivisi per categorie: 'iniziative'<sup>[21]</sup>, 'attività

legislativa'[22], 'attività non legislativa'[23].In conclusione, è bene precisare che la nozione di 'civiltà friulana', coerentemente con l'approccio filosofico – non razionalistico – adottato, non costituisce un assunto, bensì il risultato dell'indagine. Vale a dire che la sua esistenza e il suo contenuto non sono stabiliti a priori, ma previsti come sviluppo sperato della ricerca. In altri termini, il rigore dell'impostazione problematica, di per sé, dovrebbe escludere posizioni 'ideologiche', oltre che toni 'retorici'.

Quanto all'obiettivo, pare opportuno sottolineare, inoltre, che tra gli interventi ve ne sono alcuni che meritano particolare attenzione. Se, per esempio, è nota la profondità filosofica di Bettiol (gruppo democratico cristiano), che nell'Assemblea Costituente si esprime negli interventi sulla sanzione penale [24], non si può ignorare la dimestichezza di Gasparotto (gruppo democratico del lavoro) con il diritto costituzionale comparato [25]comparato25, né può passare inosservata la competenza di Scoccimarro (gruppo comunista) in materia economica[26], elaborata secondo l'impostazione marxista. A proposito dell'oggetto del presente volume, può essere interessante rilevare sin d'ora come sullo stesso argomento vi siano, per un verso, inaspettate consonanze trasversali e, per converso, sorprendenti spaccature, anche all'interno del medesimo partito. È utile segnalare al lettore gli esempi più evidenti. In merito all'accesso delle donne alla Magistratura, se forse oggi a taluni potrebbe apparire 'discutibile' – ma coerente – la risoluta chiusura di Bettiol (gruppo democratico cristiano)[27], a tutti potrà sembrare 'ipocrita' la cauta apertura prospettata da Gasparotto [28] (gruppo democratico del lavoro). Sulla condizione delle zone montane è significativa la convergenza tra Gortani[29] (gruppo democratico cristiano) e Piemonte[30] (gruppo socialista), così come di estremo rilievo è la battaglia condotta sulla denominazione ufficiale della Regione oggi nota come 'Friuli Venezia Giulia', in cui si videro schierati da un lato Tessitori [31] (gruppo democratico cristiano), Piemonte [32] (gruppo socialista) e Scoccimarro[33] (gruppo comunista), e dall'altro Pecorari[34] (gruppo democratico cristiano).

In sintesi, la ricerca solleva delicate questioni che non sono connesse soltanto alla 'civiltà friulana', ma investono altresì temi di più ampio respiro e lasciano in sospeso svariati problemi, tra i quali vi sono i seguenti: (1) se la 'civiltà friulana' sia davvero 'autonoma' o 'particolare' rispetto a quella nazionale, posto che si ammetta una analoga 'civiltà italiana'; (2) se l'approccio dei Costituenti fu 'monolitico' o 'elastico', 'unitario' o 'pluralista', 'chiuso' o 'aperto' nei confronti della 'civiltà friulana'; (3) se l'affermazione di quest'ultima – e di ogni altra – imponga in astratto di escludere l'universalità del diritto e dei valori politici, ovvero se ne sia indifferente.

Ciò che più conta – per i friulani di oggi, ma non solo – è il prendere coscienza dell'estrema attualità di tali interrogativi e della necessità di impegnarsi a fondo per una loro serena discussione. A tal proposito, si ringrazia il prof. Danilo Castellano dell'Università di Udine per aver accolto questa raccolta nella collana da lui curata e il Consorzio Universitario del Friuli che ha sostenuto l'iniziativa e che quindi l'ha consentita.

[26]

---

• FEDERICO COSTANTINI, Il contributo dei deputati friulani all'Assemblea Costituente, Udine: Forum (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la Filosofia della prassi; Testi, 3) 2008.

1 Si pensi alle vicende della disciplina societaria e, più recentemente, di quella fallimentare.

2 Approvata il 27 dicembre 1947, pubblicata in G. U. del 27 dicembre 1947, n. 298, in vigore dal 1° gennaio 1948.

3 Cfr. SEBASTIANO DE APOLLONIA, Compendio di filosofia, a cura di Gabriele De Anna, Udine: FORUM (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi: Testi, 1), 2004; GABRIELE DE ANNA, Il pensiero filosofico e politico di Sebastiano De Apollonia. Un'introduzione, Udine: FORUM (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi: Saggi, 1), 2006; CORNELIO FABRO, La crisi della ragione nel pensiero moderno, a cura di Marco Nardone, Udine: FORUM (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi: Testi, 2), 2007; AA. VV., Cornelio Fabro e il problema della libertà, a cura di Federico Costantini, Udine: FORUM (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi: Saggi, 2), 2007.

4 Fu adottato, infatti, il sistema elettorale con voto di lista, a rappresentanza proporzionale e recupero dei resti su collegio unico nazionale. Alla circoscrizione Udine - Belluno furono assegnati 12 seggi.

5 Cfr. per tutti LIVIO PALADIN, Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana, Bologna: Il Mulino (Collezione di testi e studi: Diritto), 2004, p. 19. L'insigne costituzionalista sottolineava come la consultazione popolare non fosse espressamente prevista dalla prima 'costituzione provvisoria' – emanata con Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche, (in G.U. 8 luglio 1944, n. 39) – ma soltanto con la seconda 'costituzione provvisoria', ossia con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, Integrazioni e modifiche al Decreto



Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche, (in G.U. 23 marzo 1946, n. 69). Si rammenta che il re Vittorio Emanuele III abdicò a favore del figlio Umberto pochi giorni prima del voto, il 9 maggio 1946.

6 Il 10 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò i risultati del referendum, il 12 giugno il Consiglio dei Ministri deliberò di assegnare le funzioni di Capo provvisorio dello Stato al suo Presidente, Enrico De Nicola, il quale venne poi riconfermato dall'Assemblea Costituente il 28 giugno 1946.

7 Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, (in G.U. 12 marzo 1946, n. 60, S.O.).

8 Si deve ricordare che il confine orientale dell'Italia fu ridisegnato in seguito agli accordi di pace tra Italia e Jugoslavia, conclusi a Parigi il 10 febbraio 1947. Il 'territorio libero di Trieste' fu sottratto alla sovranità italiana e suddiviso in due porzioni: la prima, 'zona A', corrispondente all'attuale provincia di Trieste, fu assoggettata all'amministrazione militare angloamericana, mentre la seconda, 'zona B', che comprende parte dell'Istria occidentale, fu assegnata alla Jugoslavia, cui fu trasferita provvisoriamente con il 'patto di Londra' del 5 ottobre 1954 e, a titolo definitivo, in seguito al Trattato di Osimo del 1° ottobre 1975.

9 Cfr. art. 1 c. 3, Decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 99, Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente (in G.U. 23 marzo 1946, n. 69). A causa del mancato svolgimento delle votazioni nel territorio sottratto all'amministrazione italiana, furono proclamati soltanto 556 deputati su 573 seggi disponibili.

10 Si veda a tal proposito la monumentale opera – con ricco apparato iconografico – edita dalla Presidenza della Repubblica in occasione del quarantennale dall'entrata in vigore della Costituzione: AA. VV., Il Parlamento Italiano: 1861-1988, storia parlamentare e politica dell'Italia a cura di Pasquale Buccomino, Milano: Nuova CEI, 1988-1989, in particolare il volume XIV: 1946-1947. Repubblica e Costituzione: dalla luogotenenza di Umberto alla presidenza De Nicola. Si considerino inoltre i due volumi pubblicati in occasione del 60° anniversario dall'istituzione dell'Assemblea Costituente: AA. VV., Il Friuli Venezia Giulia dalla Liberazione alla Costituzione, documenti e immagini in occasione della Mostra 'La rinascita del Parlamento', Trieste, Salone degli Incanti ex Pescheria centrale, a cura dell'Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, Milano: Leonardo International, 2006; AA. VV., La rinascita del Parlamento: dalla Liberazione alla Costituzione, Catalogo della Mostra tenuta nel 2006-2007, Milano: Leonardo International, 2006. Per quanto concerne il resoconto dell'attività politica dei deputati friulani, è indubbiamente fondamentale il seguente lavoro: CARLO RINALDI, I deputati del Friuli-Venezia Giulia a Montecitorio dal 1919 alla Costituente, 2 voll., Trieste: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 1983. In generale, per quanto riguarda le biografie dei friulani celebri si rinvia a: AA. VV., Dizionario biografico friulano, a cura di Gianni Nazzi, Udine: Clape Culturâl Aculee, 20074.

11 L'Assemblea Costituente riunitasi per la seduta di inaugurazione a Roma, Palazzo di Montecitorio, il 25 giugno 1946, elesse a suo presidente Giuseppe Saragat al quale – dopo le dimissioni del 6 febbraio 1947 – due giorni dopo subentrò Umberto Terracini, che prima ne era vicepresidente. I lavori si conclusero il 31 gennaio 1948 dopo 375 sedute pubbliche. La sua attività, che – ai sensi dell'art. 4 c. 2 D. L. L. 98/1946 – originariamente avrebbe dovuto cessare dopo otto mesi, il 24 febbraio 1947, fu poi prorogata con due successive leggi costituzionali, al 24 giugno con la n. 1 del 21 febbraio 1947 (in G.U. del 22 febbraio 1947, n. 44), ed al 31 dicembre con la n. 2 del 17 giugno 1947 (in G.U. del 19 giugno 1947, n. 137) e conservò talune sue prerogative sino al 31 gennaio 1948 in virtù della XVII disposizione transitoria della Costituzione.

12 Detta anche 'Commissione dei 75' dal numero dei componenti, presieduta da Meuccio Ruini; vicepresidenti: Umberto Tupini, Gustavo Ghidini, Umberto Terracini; segretari: Tomaso Perassi, Giuseppe Grassi, Francesco Marinaro. Si riunì in seduta plenaria dal 20 luglio 1946 al 1° febbraio 1947. Per la verità, si possono menzionare altri organi interni dell'Assemblea Costituente, di scarso rilievo ai fini del presente lavoro: Comitato italiano dell'unione interparlamentare; Commissione degli 'undici'; Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni; Commissione per i trattati internazionali; Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio; Sottocommissione per l'esame del disegno di legge sulla stampa.

13 Composta di 18 membri. Presidente: Umberto Tupini; segretario: Giuseppe Grassi.

14 Composta di 38 membri. Presidente: Umberto Terracini; segretario: Tomaso Perassi. All'interno operò anche un Comitato ristretto, composto di 10 membri e presieduto da Gaspare Ambrosini, incaricato dell'elaborazione di norme concernenti l'ordinamento regionale.

15 Presieduta da Umberto Terracini.

16 Presieduta da Giovanni Conti.

17 Composta di 18 membri. Presidente: Gustavo Ghidini; segretario: Francesco Marinaro.

18 Detto anche Comitato dei 18, presieduto da Meuccio Ruini.

19 Il 31 gennaio 1947 il Progetto fu presentato all'Assemblea accompagnato da una Relazione; il successivo 4 marzo ne fu iniziata la discussione.

20 È interessante notare che – in base all'art. 4 c. 3 D.L.L. 98/1946 – l'Assemblea Costituente adottò il regolamento del parlamento regio che era in vigore prima dell'avvento del fascismo e che era incentrato sul rapporto tra i Gruppi parlamentari, espressioni dei Partiti politici. Nella seduta del 15 luglio 1946 si costituirono nove gruppi – autonomista, blocco nazionale della libertà, comunista, democratico cristiano, democratico del lavoro, repubblicano, socialista, unione democratica nazionale, uomo qualunque – oltre a quello Misto.

21 Si distinguono 'Relazioni' ed 'Interrogazioni con risposta scritta'.

22 All'interno di tale categoria si colloca la discussione sui disegni di legge.

23 Qui sono compresi gli interventi più disparati, per esempio: 'Atti del governo', 'Comunicazioni del Governo (Discussione)', 'Atti del Presidente', 'Autorizzazione a procedere', 'Interrogazioni (svolgimento)', 'Commemorazioni'.

24 Cfr. seduta del 26 marzo 1947, LXXVI, pag. 2494 nell'edizione del 1948, pag. 670 in quella del 1970.

25 Cfr. seduta del 21 ottobre 1947, ant., CCLXV, pag. 1384 nell'edizione del 1948, pag. 3394 in quella del 1970.

26 Cfr. seduta del 2 ottobre 1947, pom., pag. 741.

27 Cfr. seduta del 7 novembre 1947, pom., CCLXXXIII, pag. 1853 nell'edizione del 1947, pag. 3709 in quella del 1970.

28 Cfr. seduta del 13 novembre 1947, ant., CCXC, pag. 2029 nell'edizione del 1948, pag. 3835 in quella del 1970.

29 Cfr. seduta del 13 maggio 1947, pom., CXXIV, pag. 3974 nell'edizione del 1948, pag. 1702 in quella del 1970.

30 Cfr. seduta del 13 maggio 1947, pom., CXXIV, pag. 3986 nell'edizione del 1948, pag. 1714 in quella del 1970.

31 Cfr. seduta del 27 giugno 1947, CLXIV, pag. 5234 nell'edizione del 1948, pag. 2428 in quella del 1970.

32 Cfr. seduta del 27 giugno 1947, CLXIV, pag. 5238 nell'edizione del 1948, pag. 2433 in quella del 1970.

33 Cfr. seduta del 27 giugno 1947, CLXIV, pag. 5237 nell'edizione del 1948, pag. 2432 in quella del 1970.

34 Cfr. seduta del 27 giugno 1947, CLXIV, pag. 5232 nell'edizione del 1948, pag. 2427 in quella del 1970.